

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SUPERAMMORTAMENTO

Precisazioni sull'ammortamento dei beni nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro

Nel caso in cui l'impresa decida di ammortizzare secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 ovvero anche in un periodo più lungo i beni strumentali di valore unitario non superiore a 516,46 euro, la deduzione del superammortamento del 40% si allinea ai coefficienti di ammortamento previsti per quel singolo bene dal D.M. 31/12/1988. Pertanto, la scelta di non avvalersi della deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento della spesa di acquisizione del bene impedisce di fruire nello stesso esercizio dell'integrale maggiorazione del 40%.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 145, 24/11/2017)

COMUNICAZIONI DATI FATTURE

Confronto tra i dati fatture del primo semestre 2017 e le liquidazioni periodiche Iva

L'Agenzia delle entrate sta spedendo le *lettere di compliance* ai contribuenti per i quali risulta non pervenuta la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il primo o il secondo trimestre 2017, a seguito del confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva relativi al primo semestre 2017 (mediante l'invio della comunicazione dati fatture scaduta il 16 ottobre 2017). Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo pec dei contribuenti interessati e il mancato invio della comunicazione della liquidazione periodica Iva potrà essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n.275294, 28/11/2017)

ANOMALIE 2015

Anomalie riscontrate tra il volume d'affari e lo spesometro relativi al periodo di imposta 2015

L'Agenzia delle entrate sta spedendo le *lettere di compliance* ai contribuenti per i quali risulta non coincidere l'importo degli acquisti dichiarato dai clienti soggetti passivi Iva e il volume d'affari dichiarato nella dichiarazione Iva 2016. Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo pec dei contribuenti interessati: possono essere fornite giustificazioni all'Agenzia delle entrate alle anomalie segnalate ovvero possono essere regolarizzati gli errori/violazioni mediante il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 275294, 08/11/2017)

SPESE DI PUBBLICITÀ

Credito d'imposta per le pubblicità sui giornali e sulle emittenti radiotelevisive locali

Ai sensi del D.L. 50/2017 sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale è concesso un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start up* innovative. Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono quelli che consistono nell'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l'effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Per l'istanza di accesso all'agevolazione, verrà messa a disposizione un'apposita piattaforma dell'Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una prenotazione telematica in una finestra temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Chiarimenti, 24/11/2017)

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2017

Entro il prossimo 27 dicembre 2017 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2017. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

6035



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente: <ul style="list-style-type: none">• al mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili;• al saldo dell'anno 2016 per i contribuenti trimestrali;• al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2016), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).
-----------------------	--

	<p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2016. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2017, rispetto a quella adottata nel 2016, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuente mensile nel 2016 che è passato trimestrale nel 2017: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2016, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016; • contribuente trimestrale nel 2016 che è passato mensile nel 2017: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2016; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2017 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale
<p>Metodo analitico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2017, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; • le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2017. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta</p>
<p>Metodo previsionale</p>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto</p>

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;

- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva
<ul style="list-style-type: none"> • soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro; • soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2017; • soggetti cessati prima del 30 novembre 2017 (mensili) o del 30 settembre 2017 (trimestrali); • soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente; • soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2017 risulta un’eccedenza a credito; • soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2017; • soggetti che hanno adottato il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011; • soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi; • soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%); • produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972); • soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991; • soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972); • soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili

Split payment: regole particolari per l’anno 2017

L’articolo 5, comma 2-bis, D.M. 23 gennaio 2015 stabilisce che *“I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’articolo 6, comma 2, L. 405/1990, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto”*.

In pratica, quindi, i soggetti tenuti all’applicazione della scissione dei pagamenti che risultino identificati agli effetti dell’Iva, nell’effettuazione del versamento del c.d. acconto Iva *“devono tener conto dell’imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972. In particolare, i soggetti che versano l’imposta separatamente ai sensi del comma 01 dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture ai sensi del comma 1, l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo”*.

Ai fini dell’acconto Iva, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le P.A. e società soggetti passivi Iva dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Infine, l'articolo 2, comma 4, D.M. 27 giugno 2017 stabilisce che *"per l'anno 2017 i soggetti di cui all'articolo 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all'articolo. 6, comma 2, L. 405/1990, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell'anno precedente, dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017"*.

Pertanto, in caso di applicazione del metodo storico:

- le P.A. e società che versano separatamente l'imposta dovuta sulle operazioni in *split payment* (versamento diretto), dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.
- le P.A. e società che, invece, annotano le fatture nel registro Iva vendite o corrispettivi (metodo della liquidazione) dovranno determinare l'acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.); a tale base dovrà essere aggiunto l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla scissione dei pagamenti nel mese di novembre 2017 per i contribuenti con liquidazione mensile, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

RIAPERTA LA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI AFFIDATI DAL 2000 AL 2016 PER COLORO CHE NON HANNO PRESENTATO LE DOMANDE ENTRO IL 21 APRILE 2017

Per effetto di quanto previsto nella legge di conversione del D.L. 148/2017 tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda ai sensi del D.L. 193/2016 entro lo scorso 21 aprile 2017 potranno accedere alla sanatoria dei carichi affidati dal 2000 al 2016 all'Agente della riscossione alle medesime condizioni della disciplina originaria (stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora) presentando l'istanza entro il 15 maggio 2018.

È stato allineato alla data del 15 maggio 2018 anche il termine per ripresentare la domanda (nella versione originaria del D.L. 148/2017 era fissato al 31 dicembre 2017) per coloro che si sono visti rigettare le istanze di definizione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Sono state, infine, posticipate le rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e confermata la facoltà di aderire alla rottamazione (già prevista nella versione originaria del D.L. n.148/2017) per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Casistiche	Rottamazione di sanzioni e interessi di mora	Rate	Note
Carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 per i quali non è stata presentata istanza di rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016	È possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l'istanza entro il 15 maggio 2018. Il modello da utilizzare sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro fine anno	Il numero massimo di rate è pari a 3, con scadenze di pagamento fissate al 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019	In presenza di piani di rateazione, è consigliabile anticipare la presentazione dell'istanza poiché da questo momento sono sospese le rate sino alla prima rata della rottamazione
Carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 per i quali è stata rigettata l'istanza per non avere pagato le rate scadute al 31 dicembre 2016	È possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l'istanza entro il 15 maggio 2018. Il modello da utilizzare è già pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione	Dopo avere presentato l'istanza, l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 che andrà pagato entro il 31 luglio 2018. Solo dopo avere effettuato questo pagamento sarà possibile rottamare il ruolo (al massimo in 3 rate, 31/10/2018-30/11/2018-28/02/2019)	Nella versione non convertita del D.L. 148/2017 il termine per ripresentare l'istanza era fissato al 31 dicembre 2017, ora prorogato al 15 maggio 2018

<p>Scadenze di versamento delle rate per coloro che hanno aderito alla rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016</p>	<p>Il termine per il versamento delle prime 3 rate del piano di rateazione derivante dalla rottamazione è fissato al 7 dicembre 2017</p>	<p>La quarta rata è fissata al 31 luglio 2018 (prorogata rispetto al 30 aprile 2018) e la quinta rata è fissata al 30 settembre 2018</p>	<p>Nella versione non convertita del D.L. 148/2017 il termine per pagare le prime 3 rate era fissato al 30 novembre 2017, ora prorogato al 7 dicembre 2017. È possibile utilizzare i bollettini precompilati già inviati</p>
<p>Rottamazione dei carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017</p>	<p>E' possibile accedere alla sanatoria trasmettendo l'istanza entro il 15 maggio 2018. Il modello da utilizzare è già pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</p>	<p>Dopo avere presentato la domanda, l'Agenzia delle entrate-Riscossione liquiderà l'istanza di definizione agevolata. Il numero massimo di rate è pari a 5, con scadenze di pagamento fissate al 31 luglio 2018, 30 settembre 2018, 31 ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019</p>	<p>Per aderire alla rottamazione dei carichi 2017 non rilevano eventuali morosità esistenti su piani di dilazione in essere. In fase di conversione del D.L. 148/2017 non è stato ampliato il termine del 30 settembre 2017</p>

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPESOMETRO

Con la recente conversione in legge del D.L. 148/2017 viene introdotto un nuovo articolo 1-ter, rubricato "Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute", che prevede importanti modifiche in relazione all'adempimento previsto dall'articolo 21, D.L. 78/2010 (cosiddetto "spesometro"). Di seguito le modifiche introdotte.

Senza sanzioni la rappresentazione dei dati relativi al primo semestre 2017

Per ogni fattura non comunicata è prevista la sanzione che va da 2 euro a fattura fino a 1.000 euro a trimestre, e, in caso di errore corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro a fattura e 500 euro per il trimestre. Nessuna di queste sanzioni verrà applicata in relazione a errori commessi nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 (sia con riferimento all'adempimento dello "spesometro" di cui all'articolo 21, D.L. 78/2010 che al regime opzionale di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) qualora i dati esatti vengano trasmessi entro e non oltre il 28 febbraio 2018 (data di scadenza anche dello spesometro relativo al secondo semestre dell'anno 2017).

Dal 2018 la trasmissione torna trimestrale con facoltà di invio semestrale

A partire dalle fatture emesse e ricevute nell'anno 2018 la trasmissione telematica torna ad essere trimestrale, come peraltro previsto dall'originario provvedimento normativo che regola l'adempimento. Sarà comunque data facoltà ai contribuenti di poter trasmettere i dati con cadenza semestrale, riproponendo quindi la stessa tempistica già seguita per l'anno d'imposta 2017.

Dati anagrafici semplificati

Con riferimento ai dati anagrafici di clienti e fornitori sarà possibile limitare la trasmissione al solo numero di partita Iva per i soggetti passivi o al solo codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, oltre alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Reintrodotta la facoltà di trasmettere il documento riepilogativo

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996, sarà facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. Torna in questo modo la semplificazione già concessa nel precedente "spesometro" in vigore fino al 31 dicembre 2016. Anche per questo documento sarà possibile trasmettere la sola partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, e la sola partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, oltre ovviamente alla data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING

L'articolo 4-bis, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:

- a favore di soggetti *extra* UE;
- di importo complessivo (cioè Iva compresa) superiore a 154,94;
- destinati all'uso familiare o personale;
- da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.

Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Trattasi, normalmente, delle vendite effettuate dai commercianti al dettaglio a favore di turisti extracomunitari che visitano il nostro Paese.

In tali casi, è previsto che l'Iva si eventualmente da corrispondere alla dogana del Paese di residenza (secondo le normative del singolo Stato), poiché il bene andrà in consumo in quel luogo e, per conseguenza, possa non essere assolta in Italia.

La detassazione può avvenire in 2 modalità:

- direttamente al momento della vendita, vincolando l'acquirente a fornire al cedente la prova dell'avvenuta esportazione dei beni;
- in un momento successivo, con obbligo del cedente di rimborsare l'Iva originariamente pagata, quando gli verrà fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio doganale comunitario.

Il sistema del *tax refund*

Secondo le regole ordinarie, la prova dell'esportazione dei beni deve essere assolta mediante apposizione del numero di passaporto del viaggiatore e del visto sulla fattura (con Iva o senza, secondo la modalità prescelta) a cura dell'ufficio doganale di uscita.

Per il cittadino *extra* UE potrebbe risultare scomodo soddisfare l'adempimento dell'invio della fattura vistata, al fine di ottenere il rimborso dell'Iva eventualmente addebitata.

Per il commerciante, viceversa, potrebbe essere rischioso non addebitare l'Iva, perché si esporrebbe al rischio di doverla versare lui all'Erario (nel caso di mancata ricezione della fattura vistata), con evidenti problemi di recupero del denaro in capo ad un soggetto straniero.

Così, si sono diffuse delle agenzie specializzate (*Tax Refund*) che fungono da intermediari tra i due soggetti, a condizione che il negoziante abbia aderito ad una apposita convenzione ed abbia consegnato al viaggiatore apposita documentazione (una sorta di *check* o assegno). Tali agenzie si trovano nei maggiori aeroporti e provvedono al rimborso diretto dell'Iva al viaggiatore, previa verifica delle condizioni formali (tra cui quella dell'apposizione del visto uscire presso l'ufficio doganale), rivalendosi poi sul commerciante.

Il sistema Otello (*Online tax refund at exit: light lane optimization*)

Sfruttando l'immediatezza della fattura elettronica, l'Agenzia delle dogane sta ottimizzando le procedure di interscambio dati in modo che si renda possibile una procedura che velocizzi la verifica delle informazioni.

Infatti, una volta effettuato l'acquisto, verrebbe emessa la fattura elettronica, con contestuale invio dei dati, unitamente agli estremi del passaporto.

Ciò consente:

- di velocizzare le procedure di rilascio del visto, nel caso di assenza di *tax refund*;
- di segnalare direttamente la presenza del visto, nel caso di presenza di *tax refund*.

Al momento dell'uscita, tramite il numero del passaporto, il viaggiatore potrà recuperare la fattura che sarà stata completata con l'indicazione del numero di biglietto e del numero di volo; la piattaforma potrà così rilasciare il visto uscire in modo digitale, salvo che non si renda necessario un controllo fisico sulla merce, nei casi di rilevazione di un potenziale rischio.

Nel mese di ottobre 2017, l'Agenzia delle dogane ha rilasciato istruzioni operative che riguardano la fase sperimentale che si sta svolgendo negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa.

Effettivo avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica

Ove tali procedure sperimentali superino positivamente i *test*, si crede che l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica decollerà definitivamente dal prossimo 1° gennaio.

Diversamente, ove vi fossero delle controindicazioni, si potrà ricorrere ad un differimento temporale che, a oggi, non è stato ancora ufficializzato.

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla clientela di studio che l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2017 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2018 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2017

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare; a tal fine si può far riferimento al *fac simile* di delibera allegato alla presente informativa.

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l'anno 2017 e adottare in previsione del prossimo avvio del 2018.

Amministratore senza compenso	È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell'anno	<p>L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore.</p> <p>Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l'anno 2018 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all'amministratore per l'intero anno 2018; • mese di gennaio (dopo l'assemblea): erogazione della prima <i>tranche</i> mensile; • mese di febbraio: erogazione seconda <i>tranche</i> mensile; etc.. <p>Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell'organo amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del bilancio 2017, nell'aprile 2018, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 2017); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, resta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso</p>
Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria	<p>Nulla vieta che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato.</p> <p>Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2018), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l'unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso</p>
Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione	<p>L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mese di ottobre 2018: l'assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l'intero anno 2018; • mese di ottobre 2018 (dopo l'assemblea): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2018)
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro	<p>Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.</p> <p>Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell'anno 2013, abbia assunto la seguente delibera: <i>"... all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l'anno 2013 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare"</i>.</p> <p>In tal caso, l'erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.</p> <p>Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: <i>"... in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione"</i>.</p> <p>Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso "giuridico", vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla</p>

Il compenso già deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente fruita è quella dell'utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, etc.).

Il trattamento per l'impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:

<p>Benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente</p>	<p>Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93.</p> <p>Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'Acì le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2018. L'addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell'effettivo utilizzo nell'ambito della sfera personale/familiare. Tale <i>fringe benefit</i> viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all'anno</p>
<p>Deducibilità dei costi per l'impresa nel limite del 70%</p>	<p>La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di <i>leasing</i> o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura</p>

I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Acì di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la piena detrazione dell'Iva.

Esempio

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato, per il periodo dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017. Si ipotizzi il seguente *fringe benefit* 2017 verificato sul sito Aci:

GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI	150CV	0,5346	2.405,59 euro
------------------------	-------	--------	---------------

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di 1.653,07 euro + Iva 22% (il cui totale dà un importo complessivo della fattura di 2.016,74 euro, corrispondente al *fringe benefit* rapportato ai 306 giorni di utilizzo della vettura):

- non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l'importo del *fringe benefit* da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
- dal 1° marzo 2017 la deduzione di tutti i costi (acquisizione/leasing/noleggio e spese di gestione) è pari al 70% degli stessi;
- dal 1° marzo 2017 l'Iva assolta sulle fatture di acquisto risulterà interamente detraibile.

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

In caso di riaddebito con fattura



sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta

Esistenza di idonea prova documentale



nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio, inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)

Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori

➡ *Imposta sul valore aggiunto*

La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l'ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell'Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell'auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell'amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

➡ *Imposte dirette*

Il trattamento del *benefit* in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del *benefit* imputato in capo all'amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.

Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo a un proprio dipendente o amministratore a gestire il *benefit* entro la fine del periodo d'imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l'utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell'anno.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 DICEMBRE 2017 al 15 GENNAIO 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze originali delle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

18 dicembre	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento del saldo Imu e Tasi 2017</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2017 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;
-----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Ravvedimento</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 novembre.</p>
--	---

<p>27 dicembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p> <p>Versamento dell'acconto Iva 2017</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2017 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali).</p> <p>Omesso versamento Iva – reato penale</p> <p>Scade oggi il termine per versare l'importo dell'Iva relativa al 2016 al fine di non incorrere nella sanzione penale.</p>
-------------------------------	--

<p>2 gennaio</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2017.</p>
-----------------------------	---

15 gennaio	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma

dott. Giuseppe Barletta